

Codice A1816A

D.D. 28 gennaio 2019, n. 237

**R.D. 523/1904 - P.I. 6123 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per un attraversamento in subalveo e percorrenza con tubazione acquedotto sul rio Garino nei Comuni di Clavesana e Farigliano (CN) - Richiedente: Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.**

In data 05/10/2018 la ditta Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A., con sede in Cuneo, C.so Nizza n.9, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale in sanatoria per un attraversamento in subalveo e percorrenza con tubazione acquedotto sul rio Garino nei Comuni di Clavesana e Farigliano costituiti da:

1. percorrenza con tubazione in acciaio DN 500 mm protetta da cassonetto in cls. 1,00 x 1,00 m e sviluppo di 250,00 ml individuata nelle tavole grafiche di rilievo con le lettere A-B (presso i lotti censiti al C.T. nel Comune di Clavesana al Fog. 4 nn. 15, 23, 24 e 25);
2. attraversamento in subalveo con la medesima tubazione individuato nelle tavole grafiche di rilievo con le lettere B-C (tra i lotti di terreno censiti al C.T. nel Comune di Clavesana al Fog. 4 n. 25 e nel Comune di Farigliano al Fog. 12 n. 302);
3. percorrenza con tubazione in acciaio DN 500 mm protetta da cassonetto in cls. 1,00 x 1,00 m e sviluppo di 70,00 ml individuata nelle tavole grafiche di rilievo con le lettere D-E (presso i lotti censiti al C.T. nel Comune di Farigliano al Fog. 12 nn. 303 e 304).

Poiché tali opere interferiscono con l'alveo attivo del rio Garino è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati di rilievo redatti dall'Ufficio Tecnico della società in base ai quali vengono descritte le opere da autorizzarsi ai sensi del R.D. 523/1904.

Tali elaborati individuano, con le lettere F-G, un ulteriore attraversamento in subalveo con la medesima tubazione (tra i lotti di terreno censiti al C.T. nel Comune di Farigliano al Fog. 12 n. 618 e nel Comune di Clavesana al Fog. 5 n. 8) già autorizzato con la P.I. 3339 rilasciata dallo scrivente Settore in data 24/05/1995. Per tale attraversamento é stata aperta la pratica CNSPA006 e formalizzata la concessione demaniale rep. n. 2099 del 04/12/2009.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Clavesana (pubblicazione n. 279/2018 dal 13/10/2018 al 27/10/2018) e del Comune di Farigliano (pubblicazione n. 583 dal 13/10/2018 al 28/10/2018) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 20/12/2018 é stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento della percorrenza e dell'attraversamento sono ritenuti ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del rio Garino.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;

- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 (Capo III) e n. 12/2004 (Capo I);
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la P.I. 3339 rilasciata in data 24/05/1995;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'attraversamento in subalveo e le percorrenze sono soggetti al conseguimento del formale atto di concessione;
2. nessuna variazione potrà essere introdotta alle opere senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
6. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Con successivo atto si provvederà al rilascio della concessione in via di sanatoria per la regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore  
Arch. Diego Dalmasso